



# COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

## ORDINANZA N. 7 del 11-01-2019

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA LIVELLO 1 - ARANCIONE**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E LL.PP.

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n. 88 del 11/12/2018 “provvedimenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera”;

**DATO ATTO** che la suddetta Ordinanza riporta nel dispositivo le modalità di attivazione del livello di criticità 1 (livello arancio);

**VISTO** il bollettino di livello di allerta PM10 emesso in data 10/01/2019 che in ragione del superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> sui quattro giorni antecedenti ha attivato il livello di allerta Arancione per il giorno 11/01/2018 e seguenti;

**RILEVATO** dal personale tecnico del Settore Ambiente e dalla Polizia Locale, che la segnaletica verticale riferita al livello di criticità 1 è stata correttamente posizionata;

### ORDINA

#### A PARTIRE DAL GIORNO 11 GENNAIO 2019 E FINO A REVOCA:

- 1) l'attivazione del punto 7 del dispositivo dell'ordinanza l'Ordinanza Sindacale n. 88 del 11/12/2018 relativo al primo livello di criticità (livello arancio);
- 2) l'efficacia del presente provvedimento dal giorno 11 gennaio 2019.
- 3) a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

## AVVISA

che il presente provvedimento cesserà la sua efficacia con apposita ordinanza.

che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada" **(nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni);**

che l'inosservanza delle rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio;

## DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- ì Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- ì ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- ì Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- ì Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- ì Comando dei Carabinieri di Montecchio Maggiore;
- ì agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;
- ì Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

Creazzo lì 11 gennaio 2019

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, sig. Montagna Patrick esprime per il presente provvedimento parere tecnico favorevole.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE DI AREA  
*TESTOLIN ANDREA*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.